

Prot. DC2020OC128

Milano, 19/03/2020

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per lo schema PRD ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno, per la Categoria I e II, ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 D.M. 115/2014

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione delle conformità

Loro sedi

e.p.c.: Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza

**Oggetto: ACCREDIA – Circolare Tecnica DC n.07/2020
Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus per gli
adempimenti del DM 115/2014 e Disciplinare del Capo della Polizia del
24.02.2015**

Facendo seguito agli ultimi provvedimenti approvati dal Governo con il DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e ad integrazione di quanto già indirizzato con Circolare 01/2020 del 25.02.2020 e 06/2020 del 17.03.2020, riteniamo necessario fornire, così come peraltro richiesto anche da alcuni Organismi iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno, indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle attività di verifica in ambito cogente DM 115/2014 (Categorie di Certificazione I e II) fino a quando verrà dichiarata dalle autorità governative centrali e periferiche la fine dell'emergenza.

In particolare, l'OdCI è tenuto a garantire l'esecuzione delle attività di mantenimento/rinnovo delle certificazioni attive e schedate nell'attuale periodo di emergenza, anche attraverso, l'esecuzione di audit da remoto, con le seguenti prescrizioni:

1. Caso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc.
2. L'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit.
3. L'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali. Ciò al fine di rispettare, nei limiti del possibile, le frequenze di verifica imposte dall'art. 6 comma 3 del DM 115/2014. Restano inoltre valide le prescrizioni del Disciplinare del Capo della Polizia in merito alle attività di certificazione iniziale e all'esecuzione di verifiche di Stage 1 e di Stage 2 che, per effetto della presente circolare potranno essere condotte anche da remoto.
4. L'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
5. L'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da remoto dell'audit.
6. Eventuali deroghe concesse dal 21 febbraio u.s. in merito all'annullamento/riplanificazione di audit di sorveglianza/rinnovo dovranno essere riviste al fine di allinearle alla presente circolare.

7. Limitatamente al caso in cui l'esito della valutazione di fattibilità di **audit di rinnovo da remoto** sia negativo, l'OdCI dovrà comunicare all'IdV la proroga di scadenza del certificato che non potrà superare il periodo sancito dall'art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. (15 giugno 2020). Tale proroga dovrà essere comunicata alla competente Prefettura, al Ministero dell'Interno e ad Accredia unitamente alle motivazioni.

Eventuali ulteriori criticità, non espressamente citate nella presente Circolare, dovranno essere preventivamente rappresentate ad Accredia per gli approfondimenti del caso.

Con cordialità.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

